

Oggetto: Concessione mineraria di acqua minerale denominata “San Luca” sita in territorio del Comune di Guarcino (FR). RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA – L. R. 90/80 Art. 27.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;

VISTA la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;

VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

PREMESSO

CHE con Deliberazione di Giunta 5645 16 settembre 1986, è stata rilasciata alla Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore, per la durata di anni 20 (venti) a decorrere dal 16 settembre 1986 la concessione di acqua minerale denominata “S. Luca” sita in territorio del Comune di Guarcino (FR) e con la medesima deliberazione è stata individuata l’area igienico sanitaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. 90/80;

CHE l’area in concessione è di Ha 2.52.37;

CHE la richiesta di rinnovo della concessione è stata inoltrata all’ufficio competente in data 1 giugno 2005, dalla Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 1221 – C.F. 80193490580, titolare della concessione, in armonia con quanto previsto dall’art. 27 primo comma della L.R.90/80;

CHE l’istanza, unitamente alla planimetria in scala 1:1000, sulla quale, con linea perimetrale rossa continua, è delimitata l’area della Concessione mineraria, è stata inviata, con Prot. n. 123388 del 20 settembre 2005, al sindaco del Comune di Guarcino per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 19 settembre 2005,

CHE con propria nota prot. n. 5791 del 29 novembre, il Comune di Guarcino, ha restituito la documentazione completata di relata di avvenuta pubblicazione;

CHE ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, è stata data comunicazione dell’istanza all’Amministrazione Provinciale di Frosinone, al Comune di Guarcino (Ufficio Tecnico), alla C.C.I.A.A. di Frosinone ed alla A.S.L. FR2 competente per territorio, per le eventuali osservazioni;

- CHE le citate Amministrazioni non hanno presentato osservazioni;
- CHE l'istanza di rinnovo è stata ulteriormente pubblicizzata con apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 2005, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda, n. 253 del 29 ottobre 2005;
- CHE dalla documentazione agli atti risulta che il titolare della Concessione effettua regolarmente il pagamento delle tasse concessorie;
- CHE con nota prot. n. 96582 dell'11 luglio 2005, è stata acquisita agli atti la relazione tecnica contenente le opere di captazione, Layout impianti e processi e la relazione tecnica sulla descrizione degli impianti di produzione e sullo sviluppo della miniera S.Luca;
- PRESO ATTO** che nella decorsa vigenza è stata attivata la coltivazione del giacimento minerario stesso;
- RITENUTO** che il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione Mineraria in argomento, risulta idoneo e razionale;
- CONSIDERATO** che il coacervo pertinenziale della miniera risulta in buono stato di conservazione e manutenzione;
- RITENUTO** che il rinnovo di Concessione può essere concesso in quanto il concessionario ha curato con diligenza la valorizzazione del bene;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 42 lett. C della L.R. 90/80 così come modificata dalla L.R. 31/93, l'istanza in argomento, corredata del rapporto redatto dall'Ufficio istruttore, è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Regionale per le acque minerali e termali riunitasi nella seduta del 15 maggio 2006;
- PRESO ATTO** che la citata Commissione, in esito alle risultanze dell'iter istruttorio svolto, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo alla Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 1221 – C.F. 80193490580, della Concessione Mineraria di acqua minerale denominata “S. Luca” sita in territorio del Comune di Guardino (FR), per anni TRENTA a decorrere dal giorno 16 settembre 2006;

DETERMINA

Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa

- ART. 1 Di rinnovare la Concessione Mineraria denominata “S. Luca” sita in territorio del Comune di Guarcino (FR), avente un'estensione pari ad ettari di Ha 2.52.37, alla Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 1221 – C.F. 80193490580, per anni TRENTA a decorrere dal giorno 16 settembre 2006.
- ART. 2 Il programma e gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione di cui trattasi, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario.
- ART. 3 Il Titolare della Concessione è tenuto a corrispondere alla Regione Lazio:
- a. il diritto proporzionale annuo anticipato di € 2.582,28 (euro duemilacinquecentottantadue/28) quale importo minimo da corrispondere ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed

- integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8;
- b. la tassa di Concessione Regionale di € 816,38 (euro ottocentesedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 e successive modificazioni;
 - c. a far pervenire alla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, copia autentica di avvenuta trascrizione della Determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
 - d. ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzo dell'acqua.
 - e. il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
 - f. restano confermati tutti gli obblighi, disposizioni ed oneri dettati con l'originaria Deliberazione di Giunta 5645 del 16 settembre 1986 citata nelle premesse ed alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dall'Autorità Mineraria Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento della sorgente nonché a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.